



GARA SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

LOTTO 7 - CAPITOLATO PER L'ASSICURAZIONE

LIBRO MATRICOLA RCA E CVT

La presente polizza è stipulata tra

<u>COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO</u>
Via IV Novembre, 2
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
C.F. 03029240151
Partita IVA 03029240151

e

<u>Società Assicuratrice</u>

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	30/06/2026
Alle ore 24.00 del:	30/06/2029

Scheda di polizza

SCHEDA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	Comune di Trezzano sul Naviglio
SEDE LEGALE	Via IV Novembre, 2 – 20090 Trezzano sul Naviglio
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	C.F. 03029240151 P. IVA 03029240151
ATTIVITÀ SVOLTA	Amministrazione Comunale
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 del 30/06/2026 Scadenza: alle ore 24 del 30/06/2029
PREMIO ALLA FIRMA	Dalle ore 24 del 30/06/2026 alle ore 24 del 30/06/2027
FRAZIONAMENTO	Annuale
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
FRAZIONAMENTO	
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	
Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società xx è regolato: ✓ dal frontespizio di polizza e dalla <i>SCHEDA DI POLIZZA</i> riportanti i dati essenziali del contratto; ✓ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato; ✓ dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato.	

SEZIONE I DEFINIZIONI

Accessorio	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Amministratore	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà collegata all'assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'assicurato stesso.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
Assicurato	La persona fisica e/o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di assicurato: ✓ il Contraente (Ente pubblico);
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Attestato di rischio	Attestazione dello stato del rischio: certificato rilasciato dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.
Audio-fono-visivi	L'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori e altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Bonus malus	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione con regole evolutive fissate dalla Società e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla prima alla diciottesima classe determinati secondo la tabella di merito, ferme le disposizioni del Regolamento IVASS 4/2006 e relativi allegati.
Broker – Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
CARD	Convenzione tra Compagnie di assicurazione per il risarcimento diretto
Circolazione	Il moto di un veicolo su strada e area pubblica, nonché aree private equiparate. È compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.
Classe di merito della Società	È la classe di merito assegnata al veicolo dalla Società assicuratrice che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento IVASS 4/2006.
Classe di merito universale	È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento IVASS 4/2006.
Codice	Il D. Lgs. 209/2005.
Conducente	La persona alla guida del veicolo.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Cristalli	Tutte le parti delimitanti l'abitacolo del veicolo, ovvero il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore, i scendenti e i fissi delle fiancate laterali e l'eventuale tetto panoramico. Sono quindi esclusi i fanali e gli specchietti retrovisori.
CTT	Convenzione Terzi Trasportati
CVT	Corpi Veicoli Terrestri, cioè l'assicurazione di rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto (RCA)
Danno	Il pregiudizio economico subito dall'assicurato e causato da un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
Danno parziale	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
	Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Il danno si considera

Danno totale	“totale” se: ✓ il veicolo, a seguito di furto o rapina, non sia più stato ritrovato oppure le spese per la riparazione del veicolo siano pari o superino l'80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'assicurato si impegni a consegnare il certificato di rottamazione del veicolo o la dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta rottamazione del mezzo
Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo.
Documentazione assicurativa	Il certificato di assicurazione e l'allegata Carta Verde, se compresa.
Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del Contraente.
Impresa Debitrice	L'impresa di assicurazione che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dalla gestoria.
Impresa Gestionaria	L'impresa di assicurazione tenuta alla gestione del danno ai sensi della Convenzione CARD – CTT
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà e/o uso.
Optional	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Periodo di osservazione	Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proprietario	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Deve intendersi quale unico sinistro anche l'evento dannoso che causi danni contestualmente e/o contemporaneamente a più soggetti.
Società – Compagnia Assicuratore/i	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Tariffa	La tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione della presente assicurazione.
Tariffa a franchigia	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro, il cui ammontare è indicato nel contratto. Tale importo deve essere rimborsato dal Contraente alla Società dopo la liquidazione del danno.
Tariffa fissa	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede una variazione di premio predefinita in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel periodo di osservazione
Valore commerciale	Valore del veicolo desunto da Quattroruote o in mancanza il valore del mercato, compreso il valore delle parti accessorie e/o optional. Possono essere indicate altre riviste specializzate o rivenditori autorizzati.

Sezione II Attività e caratteristiche del rischio

La garanzia della presente polizza è operante in relazione all'esercizio dei pubblici servizi che istituzionalmente competono all'assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando a Enti o Consorzi.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

SEZIONE III CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). Alle stesse parti, pertanto, non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private relativamente all'obbligo di durata annuale del contratto, come da Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lg. 36/2023 per un periodo massimo di 6 mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, la polizza potrà essere prorogata alle medesime condizioni economiche e normative in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore qualora si verifichino le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all'art. 170 bis del Codice (Durata del contratto) relative all'ulteriore periodo di operatività dell'assicurazione successivo alla scadenza del contratto. La Società s'impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo di 15 giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all'effetto della nuova polizza. Questa condizione si applica anche alle garanzie CVT, fermo restando che, in occasione della gara afferente all'aggiudicazione della nuova assicurazione o in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto o il contratto rinnovato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i 15 giorni di cui sopra.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata massima pari a quella dell'iniziale appalto, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto e obbligo della Società di accettare tale richiesta. Il relativo premio sarà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*.

Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società abbia comunicato, nei termini di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la propria volontà di non procedere al rinnovo.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA – OPZIONE DI RINNOVO*.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 3 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 3 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 3 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in *SCHEDA DI POLIZZA*.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973, la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la

diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO una parte decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare all'altra il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo suddetto e richiedere motivatamente, ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali in aumento o in diminuzione, ma solo nel caso in cui tale variazione risulti superiore al 5% del premio annuo imponibile, e operano nella misura dell'80% della variazione in oggetto.
- b) La parte che ha ricevuto la segnalazione, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate dall'altra parte, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto, in aumento o in diminuzione, a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla parte ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI IN AMBITO CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

A deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

La Società, pertanto, risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, se richiesto dalla Società.

ART. 12 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.

ART. 13 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime.

In ragione delle delega all'incasso dei premi conferita dalla Società il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker e alle persone di cui deve rispondere si considera effettuato direttamente alla Società ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 209/2005.

Resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

Il Broker è tenuto a rispettare, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, quanto previsto dagli artt.120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dall'art. 65 del Regolamento IVASS n.40/2018.

La remunerazione del Broker è a carico della Società e non potrà quindi rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA* e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
- bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 14 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 21 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata distruzione. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART. 22 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 23 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA

A parziale deroga di quanto previsto al seguente articolo *ESCLUSIONI*, la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti:

- a) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo) e del conducente del veicolo
 - ✓ per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
 - ✓ se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 - ✓ se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo;
 - ✓ quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo;
 - ✓ per danni cagionati a terzi commessi da figli minori di dipendenti e/o amministratori dell'Ente o da soggetti appartenenti al loro nucleo familiare o da persone soggette a tutela dell'Ente;
 - ✓ se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D.Lgs. 285/1992;

b) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo):

- ✓ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 285/1992;
- ✓ nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l'abilitazione alla guida, a patto che il Contraente (proprietario o locatario del veicolo) non sia a conoscenza di questa circostanza;

e in qualunque altro caso gli compete, salvo i casi in cui il Contraente (e/o il proprietario e/o locatario del veicolo) fosse a conoscenza prima del sinistro, delle cause determinanti il diritto all'azione di rivalsa.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

ART. 24 CLAUSOLA DI TERZIETÀ

Qualora la polizza sia stata stipulata dal Contraente in nome e per conto di differenti e amministrazioni e/o società e/o enti che risultino intestatari al P.R.A. o locatari dei veicoli assicurati con il presente contratto, in caso di sinistro tali amministrazioni e/o società e/o enti, nonché il Contraente stesso sono considerati terzi tra di loro.

In caso di sinistro che coinvolga veicoli di proprietà e/o in uso a soggetti controllati o collegati dal Contraente (sia che si tratti di persone fisiche che di persone giuridiche), si precisa che sussiste la terzietà tra le parti che legittima l'operatività della garanzia assicurativa.

SEZIONE IV CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA LIBRO MATRICOLA

ART. 25 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO – COPERTURA A LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. al Contraente o per i quali lo stesso, pur non essendo intestatario al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali del Contraente.

In caso di sostituzione di veicolo verrà riconosciuta, al veicolo subentrante, la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione della documentazione assicurativa.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data e ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o, comunque, dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società della documentazione assicurativa.

Qualora il Contraente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l'eventuale maggior premio non percepito.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla Società, per ogni periodo d'assicurazione, entro 120 giorni dal termine del periodo stesso.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

ART. 26 CLAUSOLA DI SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE PER LA SOSPENSIONE E LA RIATTIVAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI CON POLIZZE GESTITE NELLA FORMA A LIBRO MATRICOLA

Qualora il Contraente intenda, sospendere le garanzie in corso di contratto per un veicolo inserito nella presente polizza, è tenuto a darne comunicazione alla Società – direttamente e/o tramite il Broker – restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde.

All'atto della sospensione la Società rilascia un'applicazione alla polizza con l'indicazione della dicitura "sospensione" che deve essere sottoscritta dal Contraente.

In essa è riportata la data di decorrenza della sospensione/esclusione.

L'eventuale riattivazione delle garanzie deve avvenire entro 12 mesi dalla data di decorrenza della sospensione e comunque entro la data di scadenza del contratto, ed è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, in quest'ultimo caso a condizione che:

- ✓ il precedente veicolo sia stato alienato, demolito, distrutto, esportato definitivamente o sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita;
- ✓ il veicolo oggetto dell'operazione appartenga alla stessa categoria e la formula tariffaria siano compatibili;
- ✓ il proprietario assicurato (o nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia il medesimo.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

All'atto della riattivazione la Società rilascia un'applicazione alla polizza che deve essere sottoscritta dal Contraente e che riporta la data di decorrenza della riattivazione/inclusione.

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 3 mesi il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione delle garanzie, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e del conteggio del premio di regolazione alla scadenza del contratto saranno perciò adottati i seguenti criteri:

- ✓ per i veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano state sospese per meno di 3 mesi consecutivi, troveranno applicazione le regole evolutive, sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità assicurativa;
- ✓ per i veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano state sospese per almeno 3 mesi consecutivi, non troveranno applicazione le regole evolutive, per cui non sarà rilasciata

l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura;

- ✓ per i veicoli inclusi nel Libro Matricola nel corso dell'annualità assicurativa, non troveranno applicazione le regole evolutive e non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio. Nel caso in cui le garanzie siano state sospese per meno di 3 mesi consecutivi il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità assicurativa, nel caso in cui le garanzie siano state sospese per almeno 3 mesi consecutivi il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva;
- ✓ per i veicoli per i quali le garanzie risultino ancora sospese dopo 12 mesi: il rischio deve considerarsi escluso; pertanto, non troveranno applicazione le regole evolutive, non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura.
Per i ciclomotori, quadricicli e motoveicoli la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva comprovate da idonea documentazione.

ART. 27 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private equiparate.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

ART. 28 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La garanzia vale anche per danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di scarico da carico da terra sul veicolo e viceversa, ancorché eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna purché tali mezzi o dispositivi meccanici siano stabilmente fissati sul veicolo e previsti in sede di immatricolazione del medesimo e/o successiva modifica riportata nel libretto di circolazione.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle operazioni non sono considerate terzi.

ART. 29 VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

ART. 30 DANNI DA INQUINAMENTO

A integrazione della copertura assicurativa RCA relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento) sia in caso di circolazione che in caso di sosta.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per RCA prestata dalla Società;

- ✓ per i danni alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- ✓ per i danni conseguenti a operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- ✓ se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali, dal Codice, nei confronti dell'assicurato, ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio.

ART. 31 SGOMBERO NEVE – VEICOLI ADIBITI OCCASIONALMENTE A SGOMBERO NEVE

Si precisa che l'assicurazione copre i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal veicolo assicurato, sempreché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall'Autorità competente. Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale.

ART. 32 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società tiene indenne i trasportati delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitali, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusi il conducente ed i soggetti di cui all'art. 129 del Codice in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni arrecati al veicolo assicurato.

ART. 33 RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società nei casi di responsabilità dell'assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione o scoppio del veicolo assicurato, anche non in circolazione ai sensi del Codice, risponde dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella *SEZIONE MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

ART. 34 ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ

La Società ha il diritto di ispezionare il rischio, potendo accedere, a beni, libri e registri, documenti amministrativi, atti probatori e simili.

Il Contraente ha l'obbligo di fornire le indicazioni e informazioni occorrenti. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società o da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'assicurato.

SEZIONE V ESCLUSIONI

ART. 35 ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto all'articolo *RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA*, l'assicurazione non è operante:

- ✓ se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione conserva invece pienamente la propria validità:
 - a) se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'assicurato, o se la stessa non è stata rinnovata, a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza;
 - b) se il conducente alla guida dei veicoli, per i quali è richiesta la patente di servizio ex art. 139 Codice della Strada sia comunque in possesso di regolare patente civile o rientri nella casistica sub a). L'assicurazione conserva comunque la sua validità anche quando il conducente alla guida di veicoli per i quali è richiesta la patente di servizio sia iscritto al corso propedeutico al sostenimento dell'esame per l'ottenimento della patente speciale, durante le prove e durante l'esame, nonché in caso di superamento positivo dell'esame abilitativo per il conseguimento della patente di servizio ancorché non sia stato emesso/ricevuto il documento;
- ✓ nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- ✓ nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- ✓ nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- ✓ nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- ✓ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 285/1992.

In tali casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

SEZIONE VI ESTENSIONI DI GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

ART. 36 CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

VALORE ASSICURATO, SUO ADEGUAMENTO E CALCOLO DEL PREMIO

Le seguenti garanzie sono operanti se espressamente richiamate, relativamente a ciascun veicolo, nell'allegato TABULATO AUTO.

Premesso che il valore da assicurare del veicolo dovrà essere indicato dall'assicurato e che l'aggiornamento dello stesso è sempre a suo carico, la Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, a adeguare il valore dei veicoli assicurati al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo, che verrà determinato annualmente.

Per valore commerciale s'intende il valore riportato nella quotazione Quattroruote maggiorato del valore degli optional successivamente installati sul veicolo; per quest'ultimi si applicherà lo stesso degrado percentuale di cui è soggetto il veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'IVA se questa è a carico dell'assicurato.

ART. 37 INCENDIO

La Società assicura i danni materiali arrecati da incendio al veicolo assicurato, compresi, lo scoppio del motore e dell'azione diretta del fulmine anche se non seguiti da incendio.

La Società risponde anche dei danni che lo scoppio di qualsivoglia elemento e/o sostanza destinata all'alimentazione e al funzionamento del veicolo, può occasionare al veicolo stesso anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.

ART. 38 FURTO E RAPINA

La Società assicura il veicolo completo di accessori, di optional e di tutto quanto in normale dotazione, fornito dalla casa costruttrice, contro i danni del furto – totale o parziale – o rapina (consumati o tentati) ovunque si trovino tanto al coperto che allo scoperto, fermo o in circolazione.

Sono parificati a tali danni i guasti cagionati al veicolo nella esecuzione di furto o rapina, consumati o tentati, nonché di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo stesso, fermo restando l'esclusione di qualsiasi altro reato contro la proprietà.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione sempre che il Contraente e/o l'assicurato abbiano prodotto la documentazione richiesta dalla Società e prevista per legge.

L'assicurato è comunque legittimato, in caso di furto totale, a ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno di restituire quanto pagato dalla Società, maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

DANNI SUCCESSIVI AL FURTO E ALLA RAPINA

Qualora sia attivata la garanzia *FURTO E RAPINA* la Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto della circolazione successiva al furto od alla rapina.

Il capitale assicurato è pari a quello in corso per la garanzia *FURTO E RAPINA*.

La garanzia non opera per i danni subiti dalle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.

ART. 39 ESCLUSIONI INCENDIO, FURTO E RAPINA

L'assicurazione non è operante per i danni:

- ✓ verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- ✓ conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- ✓ derivanti da dolo dell'assicurato;
- ✓ derivanti da bruciature causate da contatti di apparecchi elettrici, fiammiferi, sigari e simili e in genere quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio;
- ✓ agli impianti elettrici per effetto di fenomeno elettrico, a meno che non sia stato seguito da incendio e fatta comunque salva l'azione del fulmine.

ART. 40 EVENTI SOCIO POLITICI

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio.

In caso di sinistro, l'assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia della denuncia

La Società indennizzerà tali spese con applicazione di franchigie e scoperti di cui alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

ART. 41 EVENTI NATURALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da:

- ✓ eventi atmosferici: a titolo esemplificativo uragano, bufera, tempesta, vento, trombe d'aria, grandine, pioggia, cicloni, tifoni, e cose da loro trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non assicurati;

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da:

- ✓ eruzioni vulcaniche. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime;
- ✓ terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale di fabbricati o impianti, provocati da terremoto;
- ✓ inondazioni, alluvione, esondazione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto. La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali. Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti;
- ✓ frane, smottamenti e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, esplosioni naturali;
- ✓ crollo di edifici o di strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, caduta di neve o di ghiaccio, caduta di oggetti, caduta di aeromobili o missili, compresi corpi volanti non pilotati parti di essi e oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie.

La Società indennizzerà tali spese con applicazione di franchigie e scoperti di cui alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*

ART. 42 CRISTALLI

La Società indennizza i danni da rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo.

La garanzia copre i danni subiti dai cristalli del veicolo conseguenti a causa accidentale o a fatto di terzi. Rigature, screpolature, segnature e simili sono escluse dalla presente assicurazione, così come i danni provocati alle altre parti del veicolo della rottura dei cristalli.

Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura.

Questa garanzia opera esclusivamente, nei limiti per essa specificati, per gli eventi che non siano oggetto delle altre assicurazioni.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* senza alcuna applicazione di franchigia se l'assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto dai centri convenzionati.

Se l'assicurato non si avvale del servizio offerto dai centri convenzionati il massimale di garanzia si intende ridotto sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* con applicazione della relativa franchigia

La garanzia è prestata con forma di assicurazione a primo rischio assoluto, senza applicazione del degrado d'uso sulle parti sostituite.

ART. 43 ASSISTENZA STRADALE

La garanzia è operante in caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:

- ✓ incidente stradale;
- ✓ guasto;
- ✓ incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
- ✓ furto e rapina;
- ✓ eventi naturali
- ✓ eventi sociopolitici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l'assicurato non vi abbia preso parte attiva);
- ✓ forature e danni a pneumatici;

o comunque a causa di qualsiasi guasto meccanico, elettrico e/o di un evento garantito in polizza.

La garanzia opera anche nel caso in cui, ancorché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

La Società sostiene i costi delle sole prestazioni indispensabili ad aiutare l'assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa, e comunque entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti da ciascuna prestazione.

Nelle prestazioni indispensabili si intendono compresi i costi relativi alle prestazioni di cui alla clausola *GESTIONE DEI SINISTRI ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI*.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la prestazione. Se l'assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la prestazione sarà erogata solo nei limiti di quanto indicato.

Qualora tali costi siano anticipati dalla Società, essi dovranno essere rimborsati alla stessa.

In alternativa, e solo se autorizzato dalla Centrale Operativa Convenzionata, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la prestazione precedentemente richiesta alla Centrale operativa, entro e nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna prestazione. In tal caso l'assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

La Società, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente garanzia di assistenza, si avvale di apposita Centrale Operativa Convenzionata. La Società, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, ha la facoltà di cambiare la Centrale Operativa Convenzionata, dandone tempestivo avviso al Contraente.

I numeri da contattare sono i seguenti:

- ✓ numero verde
- oppure.....
- ✓ per chiamate dall'Italia e dall'estero
- ✓ oppure telefax

In caso di necessità, l'assicurato deve contattare la Centrale Operativa fornendo le seguenti informazioni:

- ✓ nome e cognome;
- ✓ luogo in cui necessita di essere assistito;
- ✓ targa del veicolo assicurato.

GESTIONE DEI SINISTRI ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La Centrale Operativa Convenzionata provvede a fare effettuare, sul luogo del sinistro, piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e che consentano al veicolo di riprendere la marcia. Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Società. Sono invece a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dell'eventuale carburante. Qualora il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, oppure qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo, la Centrale Operativa Convenzionata organizza, a scelta dell'assicurato, il soccorso stradale del veicolo con il massimo della percorrenza di 50 km dal luogo del sinistro:

- ✓ fino a un punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa;
- ✓ oppure, fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo;
- ✓ oppure per i danni non riparabili in loco dal luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza/sede legale dell'assicurato.

Qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza, il veicolo è ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Centrale Operativa e la Società tiene a proprio carico anche i costi relativi al secondo traino per trasferirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall'assicurato. Il limite di 50 km stabilito per il punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa e l'individuazione del punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo hanno come riferimento il luogo del sinistro.

L'assicurato ha facoltà di rivolgersi a un fornitore non convenzionato. Il rimborso delle spese sostenute per il traino e/o trasporto dovranno essere documentate rispettivamente da regolare fattura e dai documenti originali di viaggio intestati

all'assicurato. Si precisa, infine, che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.

Resta inteso che nell'ipotesi in cui la Società non possa erogare le prestazioni tramite Centrale Operativa Convenzionata, queste saranno effettuate tramite altro fornitore e le relative spese saranno rimborsate all'assicurato dietro presentazione di regolare fattura.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA ASSISTENZA

Le prestazioni sopra descritte non sono erogate per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- ✓ partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali, nonché verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- ✓ atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- ✓ scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, atti dolosi, se l'Assicurato sia stato parte attiva in tali eventi
- ✓ sviluppo (comunque insorto, controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:

- ✓ i sinistri avvenuti nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- ✓ indennizzi o prestazioni alternative, a titolo di compensazione, qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla garanzia;
- ✓ i danni conseguenti a mancato o ritardato intervento da parte della Centrale Operativa dovuti a circostanze fortuite o imprevedibili per i quali la Centrale Operativa non assume responsabilità.

Tutte le eccedenze di massimale, così come gli anticipi di denaro previste nelle singole prestazioni, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese ove si trova momentaneamente l'assicurato. Il rimborso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell'anticipo.

RIMPATRIO VEICOLO DALL'ESTERO

Sono comprese in garanzia le spese di rimpatrio del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale, guasto, incendio, furto, eventi sociopolitici, eventi atmosferici.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione **MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI**.

ASSISTENZA STRADALE PLUS: SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO

(OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA)

Qualora sia attivata la garanzia **ASSISTENZA STRADALE PLUS** è automaticamente compresa la garanzia **SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO** di cui all'articolo **PACCHETTO GARANZIE INTEGRATIVE**.

ART. 44 KASKO

La Società si obbliga a indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti conseguenti a:

- ✓ collisione con altri veicoli, persone, animali
- ✓ urto contro ostacoli di qualsiasi genere;
- ✓ ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione;
- ✓ frane, smottamenti e cedimenti del terreno, crollo di edifici o di strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, caduta di neve o di ghiaccio, caduta di oggetti, caduta di aeromobili o missili, compresi corpi volanti non pilotati parti di essi e oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie.

Qualora il medesimo evento sia assicurato anche dalla garanzia **EVENTI NATURALI**:

- ✓ nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, sarà applicata la sola franchigia inferiore;
- ✓ qualora fossero operanti più scoperti, sarà applicato solo quello inferiore;
- ✓ qualora lo scoperto sia concomitante con una franchigia, questa sarà considerata minimo assoluto.

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del veicolo.

L'assicurazione è, inoltre, estesa:

- ✓ alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo. La presente condizione non costituisce oneri a carico del contraente, né assicurazione della responsabilità amministrativa. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge;
- ✓ ai danni verificatisi quando il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro;

- ✓ ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro e abiliti alla guida del veicolo assicurato, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del veicolo assicurato.

ART. 45 KASKO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La garanzia opera sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* e con il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La copertura è prestata con forma di assicurazione a primo rischio assoluto senza applicazione del degrado d'uso sulle parti sostituite.

ART. 46 COLLISIONE

Se attivata la garanzia KASKO la Società si obbliga a indennizzare anche i danneggiamenti materiali e diretti avvenuti durante la circolazione in aree pubbliche o private e conseguenti a:

- ✓ collisione con velocipedi, veicoli a braccia o con uno o più veicoli identificati con la targa o altro dato di immatricolazione;
- ✓ collisione con persona identificata;
- ✓ collisione con animali.

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del veicolo.

L'assicurazione è, inoltre, estesa:

- ✓ alla colpa grave dell'assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo. La presente condizione non costituisce oneri a carico del Contraente, né assicurazione della responsabilità amministrativa. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge;
- ✓ ai danni verificatisi quando il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro;
- ✓ ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro e abiliti alla guida del veicolo assicurato, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del veicolo assicurato

ART. 47 ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA KASKO E COLLISIONE

Non sono comunque indennizzabili i danni:

- ✓ causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- ✓ subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- ✓ originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, provvedimenti di qualsiasi governo o Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- ✓ conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del veicolo o a incendio, esplosione e scoppio dello stesso, se non determinati da un rischio coperto dalla polizza;
- ✓ alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- ✓ i danni da vizio proprio del veicolo e da svalutazione dello stesso a seguito del sinistro;
- ✓ i danni derivanti da mancato utilizzo del veicolo;
- ✓ le spese di trasporto, rimorchio o simili rese necessarie in seguito ad incidenti;
- ✓ i danni alle cose non pertinenti al veicolo che sul medesimo si trovino per qualsiasi motivo;
- ✓ conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- ✓ se il guidatore non sia munito di prescritta patente di abilitazione;
- ✓ se il veicolo non circoli nelle condizioni risultanti dalla carta di circolazione e con il numero di persone corrispondenti al numero dei posti in essa indicato;
- ✓ quando il veicolo venga usato per la partecipazione a corse, gare e relative prove, anche se non ufficiali.

ART. 48 PACCHETTO GARANZIE INTEGRATIVE

Le garanzie di seguito elencate sono prestate nella forma a primo rischio assoluto, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE CHIAVI

La Società si obbliga fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*, a rimborsare le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo bloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura.

La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura e il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:

- ✓ in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- ✓ in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'assicurato.

RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE E PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

In caso di incendio, furto, eventi naturali, eventi sociopolitici o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione e/o quelle relative al passaggio di proprietà ad altro veicolo sostenute al momento dell'acquisto del nuovo veicolo.

TRASPORTO IN AMBULANZA

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.

La Società indennizzerà tali spese fino alla concorrenza degli importi di cui alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza e/o per sequestro conseguente a incidente stradale, la Società rimborserà all'assicurato, a titolo di indennità, le spese documentate sostenute per il noleggio di un veicolo di caratteristiche similari.

Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, lubrificanti, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con il veicolo messo a disposizione.

In caso di sequestro del veicolo l'assicurato è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità e a precisare il luogo dove si trova sequestrato il veicolo stesso.

La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* per il tempo tecnico necessario alle riparazioni, qualora effettuabili, del veicolo e comunque per un periodo massimo non superiore a 30 giorni.

IMBRATTAMENTO INTERNI

La Società si obbliga sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*, a indennizzare i danni provocati alle parti interne del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione sino al luogo di soccorso medico. La garanzia è altresì operante anche nel caso si tratti di animali o quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere certificate da regolare fattura.

DANNI DA SCASSO

La Società si obbliga a indennizzare i danni da effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto.

A integrazione di quanto previsto dalle *NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO* si precisa che, unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'assicurato nelle pratiche giudiziarie e stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo o a sequestro da parte dell'Autorità competente a seguito di un sinistro. La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

PARCHEGGIO E CUSTODIA

In caso di sinistro indennizzabile, la Società si obbliga fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* a rimborsare le spese di parcheggio o custodia del veicolo disposto dall'Autorità. Le spese devono essere comprovate da regolare fattura. L'assicurato deve fornire la seguente documentazione:

- ✓ in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- ✓ in caso di incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

GARANZIA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA RCA E TASSA AUTOMOBILISTICA

La Società, qualora l'assicurato perda la disponibilità del veicolo per incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- ✓ al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità Civile contratta con l'Impresa relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- ✓ alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, fosse necessario riparare, sostituire e/o ripristinare airbag, pretensionatori di cinture di sicurezza e/o dispositivi antincendio del veicolo assicurato, la Società indennizzerà tali spese fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*. Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione fosse necessario riparare, sostituire e/o ripristinare l'impianto antifurto e/o l'impianto di localizzazione satellitare del veicolo assicurato, la Società indennizzerà tali spese fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*. La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*. Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

BAGAGLIO

La Società si obbliga a indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, eventi sociopolitici, atmosferici o danno da circolazione stradale, escluso denaro, preziosi e titoli.

La Società indennizzerà tali spese fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

GUASTI ARRECATI DALLE AUTORITÀ

La garanzia copre anche i danni arrecati dalle Autorità e/o dall'assicurato e/o da altri allo scopo di evitare e/o ridurre un sinistro indennizzabile a termini di polizza e/o in conseguenza di operazioni di soccorso, salvataggio, rimozione o altro motivo a seguito di evento previsto dalla presente polizza.

ART. 49 TUTELA LEGALE

La Società assume a proprio carico, nel limite e alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato,

Sono in garanzia:

- ✓ le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- ✓ le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- ✓ le spese per la difesa penale del conducente per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'assicurato;
- ✓ le spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- ✓ le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;

- ✓ le spese di esecuzione forzata fino a due tentativi per sinistro;
- ✓ le spese di giustizia;
- ✓ le spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- ✓ i compensi dell'avvocato domiciliatario, con esclusione delle spese di trasferta.

Le spese legali sono garantite per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

Le garanzie valgono, relativamente a fatti, atti e omissioni direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio per le prestazioni di seguito indicate

RISARCIMENTO DANNI

Sono coperte le spese sostenute per ottenere il risarcimento dei danni cagionati da fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. Sono compresi i sinistri con lesioni superiori a 9 punti di invalidità avvenuti in Italia nonché le lesioni a persone avvenute in Europa, al di fuori dell'Italia.

La presente garanzia opera anche nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol, con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. La presente garanzia opera anche per la richiesta di risarcimento dei danni subiti dagli assicurati al "Fondo di garanzia delle vittime della strada".

DELITTI COLPOSI O CONTRAVVENZIONI

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi a incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato. In caso di delitti colposi o contravvenzioni la garanzia opera anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.

DELITTI DOLOSI

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, connessi a incidente stradale.

La garanzia opera quando:

- ✓ l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
- ✓ qualora l'originaria imputazione per reato doloso sia derubricata in ipotesi colposa;
- ✓ il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato per sentenza di non luogo a procedere.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

L'assicurato ha l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato. La garanzia opera anche nel caso di "omissione di fermata e assistenza".

DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

Sono coperte anche le spese per il dissequestro del veicolo assicurato sequestrato in seguito ad incidente stradale. In caso di dissequestro del veicolo assicurato, la garanzia opera anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.

INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Sono garantite le spese sostenute dall'assicurato nelle vertenze per presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, se il valore in lite è superiore a € 150. Sono escluse le controversie contrattuali con la presente società.

RESPONSABILE CIVILE

Sono garantite le spese sostenute per opporsi alle richieste di risarcimento dei danni causati dal proprietario o dal conducente a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza alla circolazione stradale del veicolo assicurato. La garanzia opera solo a integrazione e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per le spese di resistenza o soccombenza.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sono garantite le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito a incidente stradale e connessa allo stesso. La Società provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione o del ricorso. L'assicurato deve far pervenire alla Società il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Le prestazioni vengono garantite anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.

Sono garantite le spese sostenute dall'assicurato per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito a:

- ✓ violazione del Codice della strada, purché vi sia l'accoglimento del ricorso/opposizione e l'importo della sanzione sia superiore a € 100;
- ✓ circolazione non autorizzata del proprio veicolo nel caso di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo.

Sono garantite le spese sostenute per proporre ricorso in caso di irregolare variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.

Sono garantite le spese sostenute per proporre ricorso o opposizione contro le sanzioni amministrative comminate per le violazioni al Codice della Strada che comportano una decurtazione del punteggio superiore a 5 punti.

Le garanzie non sono valide per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse a eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: decorrenza di termini di validità della patente; perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente)

CONTROVERSIE ALL'ESTERO

La Società anticipa, sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* equivalente in valuta locale, la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa a incidente stradale verificatosi all'estero.

L'anticipo è concesso previa esibizione di adeguate garanzie di restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro 1 mese dalla data di erogazione.

Sono comprese le spese per l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA TUTELA LEGALE

Le garanzie non sono valide:

- ✓ per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- ✓ per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto sopra precisato;
- ✓ per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- ✓ se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice;
- ✓ nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool (salvo le prestazioni per le quali la copertura è espressamente prevista) o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza salvo che l'assicurato venga assolto con decisione definitiva in sede penale;
- ✓ per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- ✓ per controversie con la Società;
- ✓ per l'adesione ad azioni di classe (class action);
- ✓ a fatti conseguenti a eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- ✓ ai casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- ✓ ai casi in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 90 giorni dal sinistro.

ART. 50 GPS – GSM – GPRS

Qualora sul veicolo indicato in polizza sia installato un antifurto e localizzatore satellitare GPS – GSM – GPRS, questo deve essere stato installato dal produttore, ovvero, da sue filiali e/o punti vendita ufficiali, centri di installazione da lui formalmente riconosciuti e convenzionati, dalla casa costruttrice del veicolo e/o suo rappresentante. In relazione a esso deve essere stato attivato un contratto per la fornitura del servizio di localizzazione satellitare da parte di società terze.

Il Contraente si impegna a consegnare alla Società, all'atto dell'emissione dell'applicazione:

- ✓ il documento, rilasciato dai soggetti sopra indicati, attestante la sussistenza di tutti i requisiti tecnici dichiarati nell'applicazione;
- ✓ il contratto relativo alla fornitura del servizio di localizzazione satellitare e il documento comprovante l'avvenuta installazione.

Qualora si verifichi un sinistro e il Contraente non abbia consegnato tale documentazione all'atto dell'inserimento dell'applicazione, la Società, prima di procedere alla liquidazione, verifica che il Contraente vi abbia successivamente provveduto, verificando altresì la conformità della stessa.

In considerazione di quanto sopra e degli obblighi assunti dal Contraente, considerati essenziali per l'assunzione e la valutazione del rischio e a fronte dei quali gli sono riconosciute condizioni contrattuali ed economiche di maggior favore, la Società presta la garanzia *FURTO E RAPINA* a condizione che:

- a) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia stato installato a bordo del veicolo e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nel contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
- b) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una centrale;
- c) il centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul veicolo, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e centrale;
- d) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla centrale, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
- e) la centrale sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare;
- f) il veicolo assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS – GSM – GPRS;
- g) nel caso di mancata trasmissione dell'allarme causata dall'assenza di campo della rete GPS – GSM – GPRS, la garanzia assicurativa sarà pienamente operante.

Pertanto, fatta eccezione per i casi di rapina e appropriazione indebita, nei casi in cui:

- ✓ una o più delle condizioni riportate nei punti sopra non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo;
- ✓ il segnale di allarme, relativo al furto del veicolo assicurato, non pervenga alla centrale e la comunicazione dell'evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto, salvo quanto previsto al punto g);
- ✓ l'assicurato, pur messo a conoscenza dell'esistenza di un guasto a carico del sistema antifurto e localizzazione satellitare e/o di sue parti o componenti, non abbia provveduto ad ottemperare alle istruzioni della centrale relative alle riparazioni e/o ai necessari interventi di ripristino;
- ✓ si sia verificata l'interruzione dei servizi da parte del provider telematico per mancato pagamento del canone da parte dell'assicurato,

La garanzia viene prestata con l'applicazione dello scoperto riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA GPS – GSM – GPRS

La garanzia non è operante per i danni conseguenti a:

- ✓ interruzione della fornitura di servizi da parte della centrale per mancato pagamento del canone;
- ✓ mancanza di conformità della documentazione sopra prevista;
- ✓ contenziosi in corso tra Contraente e/o assicurato e i gestori dei telefoni che possano avere come conseguenza, diretta o indiretta, l'interruzione anche parziale del segnale elettronico di controllo.

In caso di furto, rapina e appropriazione indebita, il Contraente e/o l'assicurato, conferisce alla Società la facoltà di assumere direttamente dalla centrale, che gestisce direttamente il servizio di localizzazione satellitare, ogni notizia necessaria per risalire al posizionamento del veicolo oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il veicolo è stato lasciato incustodito. A tale scopo sottoscriverà gli eventuali atti che fossero necessari.

In caso di ritrovamento del veicolo, il Contraente e/o l'assicurato deve darne comunicazione alla Società. Restano esclusi dalla garanzia gli eventuali costi sostenuti per il recupero del veicolo salvo che non sia operativa la garanzia *ASSISTENZA STRADALE*.

SEZIONE VII COSTITUZIONE DEL PREMIO

ART. 51 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE

La presente polizza è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie.

È riportato lo stato dei sinistri registrato nel periodo di osservazione relativo all'annualità assicurativa in essere sulla base delle formule tariffarie applicate ai veicoli assicurati; in sede di aggiudicazione verranno comunicate le classi di assegnazione per il nuovo periodo assicurativo.

Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale ove ha sede legale il Contraente.

l'assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell'assicurato nonché per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente e agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

Appendici di vincolo: nel caso in cui il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili, su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo sarà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.

FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA

La formula tariffaria franchigia fissa e assoluta non prevede variazione di premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri. Il Contraente e/o l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice la Società provvede a gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

La Società, con cadenza semestrale richiederà al Contraente il rimborso delle franchigie relative alle liquidazioni effettuate, allegando l'elenco analitico dei sinistri liquidati corredati dalla necessaria documentazione riportante anche il numero di riferimento di sinistro del Contraente. Nella franchigia sono da intendersi comprese le eventuali spese legali e peritali.

Il Contraente provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 90 giorni dalla relativa richiesta.

BONUS MALUS

La formula tariffaria Bonus Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione alla sinistrosità registrata nel periodo di osservazione.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- ✓ primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- ✓ periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

TARIFFA FISSA

Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che non comporta applicazione della regola del Bonus Malus e nessuna applicazione di franchigia in caso di sinistro.

RISCHIO STATICO RIMORCHI, SEMIRIMORCHI, MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI TRAINATI

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, purché identificato con targa propria o numero di telaio, nonché per i danni derivanti da manovre a mano, da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla garanzia RCA del veicolo trainante.

ART. 52 PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui ai precedenti articoli sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- ✓ primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- ✓ periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

ART. 53 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante non comporta la cessione del contratto di assicurazione.

ART. 54 SOSTITUZIONE E DUPLICATO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

Qualora si debba procedere alla sostituzione della documentazione assicurativa, la Società provvederà in merito con impegno del Contraente alla restituzione di quelli sostituiti.

Qualora si debba procedere al rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Codice.

ART. 55 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO O RAPINA DEL VEICOLO

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice in caso di furto (o rapina) totale del veicolo l'assicurazione cessa a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del Codice. L'assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità.

ART. 56 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva, definitiva cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo la documentazione assicurativa e la carta verde.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- ✓ in caso di distruzione o esportazione definitiva o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- ✓ in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo a uno degli enti designati dalle norme in vigore per la demolizione;
- ✓ in caso di vendita il certificato attestante la consegna del veicolo a uno degli enti designati dalle norme in vigore o a un terzo attestante la vendita.

SEZIONE VIII NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 57. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art.1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 1 mese da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta.

In caso di apertura da parte della Compagnia di controparte – quale impresa gestitaria – del flusso di informazione di responsabilità verso la Società – quale impresa debitrice –, la Società si obbliga a inviare lettera di informativa al Contraente, il quale, a tutela dei propri diritti, è tenuto a dare tempestivo riscontro alla Società per il rispetto dei termini di 30 giorni, superati i quali si applica il disposto della responsabilità accettata per silenzio-assenso.

Il Contraente s'impegna, non appena ne sia venuta in possesso, a trasmettere alla Società:

- ✓ in caso di sinistro RCA gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o documenti, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro;
- ✓ in caso di sinistro riconducibile alla sezione *ESTENSIONI DI GARANZIA CVT* l'indicazione delle conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, il nome e ulteriori riferimenti degli eventuali testimoni.

La Società si riserva di far eseguire la perizia del veicolo danneggiato.

La perizia eseguita da incaricato della Società entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro e solo trascorso tale periodo, è data facoltà all'assicurato di provvedere direttamente alle riparazioni dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R e/o PEC, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo *RIPARAZIONI – REINTEGRAZIONI IN FORMA SPECIFICA*. È data inoltre facoltà all'assicurato di far eseguire immediatamente le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina più vicina; l'assicurato ha però l'obbligo di conservare le tracce e i resti del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Società.

L'assicurato sotto pena di decadenza dal diritto di indennizzo, non può giungere ad accordi diretti col terzo responsabile, né ottenere da questi indennizzo anche parziale senza il consenso della società.

Laddove applicabile la norma, la denuncia di sinistro deve essere fatta sull'apposito modulo, secondo la disposizione dell'IVASS.

ART. 58 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 59 RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

In caso di sinistro riconducibile sezione *ESTENSIONI DI GARANZIA CVT*, salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, con emissione della fattura intestata al Contraente come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato a effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Perdita totale autoveicoli

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato la Società determina il relativo ammontare, nei limiti del valore assicurato, in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, al netto dell'eventuale valore residuo.

Nel caso di garanzie *INCENDIO, FURTO E RAPINA, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI, KASKO e COLLISIONE*, per i sinistri verificatisi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno verrà determinato, nei limiti del valore assicurato, riconoscendo una somma corrispondente al valore a nuovo del veicolo e degli eventuali accessori aggiuntivi, se assicurati, determinato sulla base dell'ultima quotazione della rivista Quattroruote disponibile al momento del sinistro per le autovetture ed al prezzo di acquisto, comprovato da fattura o altro documento equivalente, per gli altri veicoli.

Danni parziali autoveicoli

In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, la Società determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso al netto del degrado delle parti sostituite e/o riparate.

Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.

Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di 48 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'indennizzo verrà determinato:

- relativamente alle garanzie di cui agli articoli *INCENDIO, FURTO E RAPINA, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI*, senza dedurre il degrado delle parti sostituite e/o riparate salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

- relativamente alle garanzie di cui agli articoli *KASKO* o senza dedurre il degrado delle parti sostituite salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico od elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme, il navigatore satellitare e gli apparecchi audiofonovisivi.

Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per le modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

Perdita totale veicoli commerciali e altri veicoli

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato la Società determina il relativo ammontare, nei limiti del valore assicurato, in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, al netto dell'eventuale valore residuo.

Nel caso di garanzie *INCENDIO, FURTO E RAPINA, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI, KASKO e COLLISIONE*, per i sinistri verificatisi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno verrà determinato, nei limiti del valore assicurato, riconoscendo una somma corrispondente al valore a nuovo del veicolo e degli eventuali accessori aggiuntivi, se assicurati, determinato sulla base dell'ultima quotazione della rivista Quattroruote disponibile al momento del sinistro per le autovetture e al prezzo di acquisto, comprovato da fattura o altro documento equivalente, per gli altri veicoli.

Danni parziali veicoli commerciali e altri veicoli

In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, la Società determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso al netto del degrado delle parti sostituite e/o riparate.

Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.

Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'indennizzo verrà determinato:

- relativamente garanzie di cui agli articoli *INCENDIO, FURTO E RAPINA, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI*, senza dedurre il degrado delle parti sostituite e/o riparate salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

- relativamente alle garanzie di cui agli articoli *KASKO* o *COLLISIONE* senza dedurre il degrado delle parti sostituite salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico od elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme, il navigatore satellitare e gli apparecchi audiofonovisivi.

Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per le modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

ART. 60 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

In caso di sinistro riconducibile alle garanzie *INCENDIO* e *FURTO E RAPINA*, se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha indennizzato il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Qualora si abbia il recupero prima dell'indennizzo del danno la Società risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto (o rapina):

L'assicurato all'atto in cui riceve dalla Società l'indennizzo del danno, si impegna a conferire alla Società mandato irrevocabile a vendere il veicolo assicurato qualora lo stesso venga ritrovato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita e comunque mettendo l'importo predetto a disposizione della stessa.

ART. 61 GESTIONE DELLE VERTENZE LEGALI

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente e/o dell'assicurato, assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'art.1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

ART. 62 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI – CLAUSOLA ARBITRALE

La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dall'assicurato

A tal fine, la Società dovrà inviare a quest'ultimo una proposta di liquidazione

Mancando l'accordo su tale proposta, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, a istanza della parte più diligente, dal Presidente del Foro ove ha sede il Contrante.

Ciascuna parte sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo; il Contraente conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'Indennizzo spettantegli.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti e inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni

ART. 63 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In base al Regolamento IVASS 9/2015 non è più previsto l'invio cartaceo al Contraente dell'attestato di rischio, come indicato dall'art. 134 del Codice. Pertanto, ai fini dell'aggiudicazione della presente assicurazione, le Compagnie acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso all'apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS. Le informazioni relative ai mezzi assicurati per accedere alla banca dati sono quelli rilevabili dall'allegato tabulato auto.

ART. 64 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL CODICE)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato e assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente (art. 139, comma 2 del Codice), si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica nel caso di sinistro che coinvolge due veicoli immatricolati in Italia (o Città del Vaticano o Repubblica San Marino) assicurati per la garanzia R.C.A.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento ordinaria prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, a informare l'assicurato e trasmettere la documentazione raccolta alla compagnia di assicurazione del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. 254/2006). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

ART. 65 PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL CODICE)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'assicurato direttamente alla società del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

ART. 66 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Codice.

ART. 67 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 2 mesi dal termine della scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ la numerazione attribuita
- ✓ la data di accadimento
- ✓ la località del sinistro
- ✓ la targa del veicolo assicurato coinvolto
- ✓ il nominativo della controparte
- ✓ lo stato del sinistro
- ✓ il tipo di garanzia coinvolta (RCA, ARD)
- ✓ tipologia di CID (gestionale, debitore, No CARD)
- ✓ l'importo a riserva
- ✓ l'importo liquidato
- ✓ la data di liquidazione.

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 1 mese dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 1 mese dalla data in cui il recesso è stato inviato.

SEZIONE IX MASSIMALI LIMITI DI INDENNIZZO DEDUCIBILI

ART. 68 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI

I massimali per i danni a persone e per i danni a cose sono quelli convenuti in polizza, fermo restando i minimi di legge. Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

Il massimale per sinistro è indipendentemente dal numero delle vittime è pari a € 20.000.000,00 per ogni singolo veicolo.

Salvo quanto diversamente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia prevista nella presente sezione.

GARANZIA	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO <i>IN CASO DI APPLICAZIONE DI SCOPERTO L'IMPORTO INDICATO IN QUESTA COLONNA È IL VALORE DI MINIMO SCOPERTO</i>	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO
RCA (tariffa franchigia fissa)	---	---	€ 20.000.000
RICORSO TERZI DA INCENDIO	---	---	1.500,00
INCENDIO	---	---	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicato all'allegato TABULATO AUTO
FURTO RAPINA	---	--	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicato all'allegato TABULATO AUTO
EVENTI SOCIOPOLITICI	----	€ 250	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicato all'allegato TABULATO AUTO
EVENTI NATURALI	----	€ 250	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicato all'allegato TABULATO AUTO
CRISTALLI	Nessuno scoperto o franchigia in caso di riparazione presso centri convenzionati. In caso di riparazione presso centri non convenzionati franchigia € 100		€ 1.000 in caso di riparazione presso centri convenzionati € 750 in caso di riparazione presso centri non convenzionati
ASSISTENZA STRADALE	---	---	Trasporto sino a 50 km dal luogo del sinistro con il

			massimo di € 1.000
ASSISTENZA STRADALE RIMPATRIO VEICOLO	---	---	€ 500
KASKO	---	€ 250	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicato all'allegato TABULATO AUTO
COLLISIONE	10%	€ 500	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicato all'allegato TABULATO AUTO
PACCHETTO GARANZIE INTEGRATIVE			
SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE CHIAVI	---	---	€ 250
TRASPORTO IN AMBULANZA	---	---	€ 500
SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO	---	---	€ 250
IMBRATTAMENTO INTERNI	---	---	€ 500
DISSEQUESTRO DEL VEICOLO	---	---	€ 300
PARCHEGGIO E CUSTODIA	---	---	€ 500
DISPOSITIVI DI SICUREZZA	---	---	€ 1.000
IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE	---	---	€ 500
BAGAGLIO	---	---	€ 500 per evento e per veicolo fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di € 5.000
TUTELA LEGALE	---	---	€ 10.000

SEZIONE X CALCOLO DEL PREMIO

Si rinvia all'allegato TABULATO AUTO

Il parco veicoli del Contraente è aggiornato alla data di pubblicazione della procedura di gara.

Resta inteso che la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata - per analogia di veicoli o veicoli con caratteristiche simili a quelle che per ogni gruppo risultano dall'elenco prodotto in gara - agli eventuali cambiamenti (sostituzioni, esclusioni ed inclusioni) che risulteranno alla data di effetto della copertura. In pari data dovranno altresì essere eventualmente aggiornati, su richiesta del Contraente, tutti i parametri per l'individuazione del premio. Pertanto, il premio complessivo di polizza terrà conto delle già menzionate eventuali variazioni.

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)